I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1945/98 DEL CONSIGLIO

dell'8 settembre 1998

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire di conseguenza, con efficacia dal 1° gennaio 1998, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi;

considerando che, in base all'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri;

considerando che i coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 1998, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;

considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori;

considerando che occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre prevedere che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° gennaio 1998, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttori. Esso stabilirà di conseguenza i nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1998.

[1] GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 (GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 4).

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, possono tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il ricupero potrà essere ripartito solo su un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 settembre 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÜSSEL

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 1998
Albania	95,45
Algeria (*)	0,00
Angola	101,22
Antigua e Barbuda	111,37
Antille olandesi	95,03
Argentina	109,52
Australia	80,96
Bangladesh	67,99
Barbados	117,97
Belize	84,01
Benin	77,00
Bolivia (*)	0,00
Bosnia-Erzegovina (*)	0,00
Botswana	64,81
Brasile	99,81
Bulgaria	92,89
Burkina Faso	76,97
Burundi (*)	0,00
Camerun	94,20
Canada	76,50
Ciad	88,99
Cile	102,07
Cina	95,56
Cipro	90,19
Cisgiordania — Striscia di Gaza (*)	0,00
Colombia	76,10
Comore	107,24
Congo (*)	0,00
Corea del Sud	98,62
Costa d'Avorio	99,81
Costa Rica	85,18
Croazia	0,00
Egitto	71,13
Eritrea	67,29
Estonia (*)	0,00
Etiopia	43,85
Figi	73,84
Filippine	56,99
Gabon	126,57
Gambia	95,03
Georgia	92,73
Ghana	37,73
Giamaica	104,79
Giappone (Naka)	125,54
Giappone (Tokio)	152,80
Gibuti	120,16
Giordania	76,49
Guatemala	69,92
Guinea	110,63
Guinea-Bissau	81,97
Guinea equatoriale	93,39
Guyana	73,66
Haiti	83,34
Hong Kong	105,18
India	45,48
Indonesia	63,82
Isole Salomone	105,47
Israele	107,68
Kazakhstan	94,90
Kenya	78,30
Lesotho	59,35
Lettonia (*)	0,00
Libano	109,57
Liberia (*)	0,00

Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 1998
Lituania (*)	0,00
Madagascar	52,31
Malawi	42,45
Mali	89,23
Malta	82,22
Marocco	74,26
Mauritania	79,57
Maurizio	75,88
Messico	63,31
Mozambico	65,41
Namibia	67,27
Nicaragua (*)	0,00
Niger	78,03
Nigeria	92,33
Norvegia	131,70
Nuova Caledonia	118,01
Pakistan	62,88
Papua Nuova Guinea	87,80
Perù	92,27
Polonia	64,69
Repubblica Ceca	69,97
Repubblica Centrafricana	116,07
Repubblica democratica del Congo (*)	0,00
Repubblica del Capo Verde	85,89
Repubblica Dominicana	74,96
Repubblica federale Iugoslava	73,15
Romania	63,98
Ruanda (*)	0,00
Russia	134,60
Samoa	80,83
São Tomé e Príncipe (*)	0,00
Senegal	82,68
Sierra Leone	102,59
Siria	79,91
Slovacchia	65,08
Slovenia	90,78
Somalia (*)	0,00
Sri Lanka (*)	0,00
Stati Uniti d'America (New York)	102,16
Stati Uniti d'America (San Diego)	89,11
Stati Uniti d'America (Washington)	91,94
Sudafrica (Città del Capo)	73,59
Sudafrica (Pretoria)	69,82
Sudan	38,32
Suriname	70,42
Svizzera	123,87
Swaziland	52,93
Tailandia	53,44
Tanzania	85,24
Togo	85,62
Tonga	85,96
Trinidad e Tobago	63,46
Tunisia	66,99
Turchia	76,99
Uganda	71,50
Ukraina	150,97
Ungheria	61,74
Uruguay	99,83
Vanuatu	109,30
Venezuela	83,22
Vietnam	67,74
Zambia	75,41
Zimbabwe	45,03

(*) Non disponibile.